



Le notizie sotto il riflettore... in breve

Atto Camera 1550 – Proposta emendamento DL 14 dicembre 2018, n. 135

Riportiamo il testo della lettera inviata, lo scorso 1° febbraio, agli Onorevoli Capigruppo del Movimento 5 Stelle, Partito Democratico Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia presso la Camera dei Deputati

Nell'allegato trovate delle proposte

Egredi Onorevoli,

in fase di conversione in legge del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 , è inserito un emendamento, all'articolo 11, che modifica i requisiti previsti dall'originario bando di concorso per quanto riguarda lo scorrimento della graduatoria degli idonei per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182, ossia l'aliquota dei giovani provenienti dalla società "civile". L'emendamento autorizza l'assunzione di 1.851 nuovi agenti di polizia che non abbiano compiuto i 26 anni d'età e che siano in possesso di un diploma di scuola superiore. Diversamente il bando di concorso originario prevedeva la partecipazione al concorso per coloro che non avessero superato il trentesimo anno di età ed in possesso della licenza media come titolo di studio.

Le scriventi OO.SS. nell'esprimere la propria contrarietà alla modifica delle regole in itinere, soprattutto quando quest'ultime penalizzano dei giovani e meritevoli candidati che hanno già acquisito l'idoneità e che da molto tempo aspettano con fiducia di dimostrare il loro impegno e la loro passione in un lavoro di servizio come il nostro, chiediamo che sia accolta la modifica proposta emendativa e negli allegati illustrata, all'articolo 11, comma 2 bis, lettera b) del già citato dl 14 dicembre 2018, n. 135.

Restando in attesa di cortese riscontro, nella certezza che si voglia fornire un segnale di tangibile attenzione alle questioni concrete della sicurezza e dei suoi operatori, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018.	
Testo del decreto-legge	Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.	
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	
Art. 11. <i>(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione)</i>	Art. 11. <i>(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione)</i>
1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:	1. <i>Identico.</i>

<p>a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;</p>	
<p>b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.</p>	
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
	<p>2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:</p>
	<p>a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-<i>bis</i> e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;</p>
	<p>b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017;</p>
	<p>c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);</p>
	<p>d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-<i>bis</i> del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione</p>

	della pubblica sicurezza.
	2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
	a) al comma 149, il secondo periodo è soppresso;
	b) al comma 151:
	1) all'alinea, le parole: «pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro»;
	2) alla lettera a), le parole: «quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021».
	2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
	a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019»;
	b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019».
	2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione,» sono soppresse.

Ac 1550 Emendamento Articolo11

Al comma 2 bis, lettera b) sostituire le parole da: “, alla data del 1 gennaio 2019” fino alla fine della lettera b) con le seguenti: “dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017”.

Disciplina della dirigenza in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato

Riportiamo il testo della lettera inviata, lo scorso 1 febbraio, al Capo della polizia Pref. Franco Gabrielli

Egregio Sig. Capo della Polizia,

con la presente vogliamo attirare la Sua attenzione su alcuni aspetti inerenti la disciplina della Dirigenza della Polizia di Stato, alla luce di quanto indicato nella circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza N. 557 /910/S.M./2.100 del 22 dicembre 2017 avente ad oggetto la “disciplina della dirigenza in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato”.

Innanzitutto la richiamata circolare fa espresso riferimento ad un Decreto del Ministro dell'Interno concernente l'individuazione dei posti funzione anche per i Vice questori e Vice questori aggiunti e qualifiche equiparate, in assenza del quale “sarà applicata una fase transitoria, sia per l'impiego dei nuovi dirigenti. sia per la gestione della relativa mobilità di sede e di incarico”.

Peccato, però, che a distanza di oltre un anno dalla cennata circolare non si abbia ancora contezza delle modalità d'impiego dei colleghi dirigenti, i quali continuano ad espletare gli stessi incarichi senza avere alcuna indicazione circa gli sviluppi della propria posizione nel contesto professionale in cui operano.

Ciò crea naturalmente quantomeno un po' di confusione anche per i responsabili degli uffici e reparti presso i quali i colleghi svolgono la propria attività.

La mancanza di una specifica disciplina relativa all'impiego dei Vice Questori, Vice Questori aggiunti e qualifiche equiparate che riconosca loro la funzione esercitata, sta creando una diversificazione nello svolgimento di incarichi e responsabilità, che spesso mortifica le legittime aspettative dei colleghi.

Infatti accade che i colleghi, pur se di qualifica dirigenziale, che rivestivano l'incarico di funzionari addetti o di “responsabili” (sic!) prima dell'entrata di in vigore della normativa sul riordino delle carriere, si trovino adesso in una situazione di assoluta incertezza su compiti, responsabilità e prerogative, che certamente non giova alla loro dignità, ma nemmeno agli interessi dell'Amministrazione. E ciò nonostante nella tabella A allegata al

D.P.R. 335/82 sia invece indicato con assoluta chiarezza che il personale con qualifica di Vice Questore e Vice Questore Aggiunto svolge la funzione di dirigente o vice dirigente.

E ciò si ripercuote sulla normale attività di servizio, in quanto sul territorio nazionale si assiste ad applicazioni della norma chiaramente eterogenee e quindi si va dal collega al quale viene chiesto di firmare atti con la dicitura "d'ordine del dirigente", a colleghi a cui non viene concessa la possibilità di pianificare nemmeno il congedo del personale dell'articolazione dell'ufficio di cui ha la responsabilità e si potrebbe continuare ancora a lungo nell'elencare le disfunzioni che stanno mortificando le aspettative dei colleghi e che stanno vanificando il risultato che la normativa sul riordino delle carriere si proponeva di raggiungere.

Vi sono inoltre ulteriori problematiche che necessitano di un chiaro intervento risolutivo.

Ci si riferisce alla compilazione dei rapporti informativi dei dipendenti e delle relazioni dirigenziali dei colleghi. La mancata individuazione ed assegnazione dei posti funzione di livello dirigenziale comporta infatti problematiche nella individuazione delle figure del compilatore e del firmatario dei rapporti informativi del personale dipendente, alle quali va sommata la difficoltà dei colleghi, che adesso sono tenuti a compilare la relazione dirigenziale, non solo nell'attribuire una quantificazione numerica agli obiettivi, ma anche nella semplice elencazione delle responsabilità, posto che, come cennato, molti risultano ancora inquadrati (anche nel portale Infopol) semplicemente come "addetti".

Per tali motivi diviene più che mai urgente ed indifferibile che, anche questa fase transitoria, trovi immediata disciplina che consenta almeno uniformità di trattamento a livello nazionale.

Altro argomento per il quale è necessario richiamare l'attenzione e richiedere una chiarificazione riguarda l'istituto del riposo compensativo per i Dirigenti della Polizia di Stato.

Difatti dalla lettura della Circolare N. 557 /910/S.M./2.100 Roma, 22 dicembre 2017, avente ad oggetto la "Disciplina della dirigenza in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato", si evince che i Dirigenti della Polizia di Stato "non saranno più destinatari dell'istituto del riposo compensativo".

Ciò che appare, *prima facie*, in evidente contrasto con il dettato normativo di cui all'art. 286 DPR n. 170 del 2007 (recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) a norma del quale "le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite possono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio".

Detta norma infatti, risulta allo stato pienamente applicabile al personale dirigenziale della Polizia di Stato a partire dalla qualifica di Vice Questore Aggiunto, in virtù del rinvio ad essa ad opera dell'art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017, al quale si fa anche richiamo nella Circolare indicata.

Nella consapevolezza della Sua consueta attenzione, si porgono cordiali saluti.

EURISPES: SIULP, grazie agli italiani a nome delle donne e degli uomini della Polizia di Stato



Diamo atto all'Eurispes per il pregevole lavoro che annualmente porta a termine per misurare il gradimento degli italiani verso le Istituzioni del nostro Paese perché rappresenta uno degli strumenti più obiettivi ed importanti per apprezzare il funzionamento delle stesse e comprendere come gli italiani vivono l'organizzazione dello Stato e la possibilità di fruire realmente dei diritti costituzionalmente garantiti. Un metodo che consente anche di misurare il grado di sicurezza e libertà percepito dai nostri cittadini e dalle nostre imprese, atteso che questo rappresenta il volano

per lo sviluppo non solo sociale, politico ma anche economico del sistema paese giacché queste precondizioni devono essere alla base di ogni democrazia moderna e avanzata come quella italiana. Un sentito ringraziamento ai Cittadini che hanno voluto non solo riconfermare la loro piena fiducia nella Polizia di Stato, ma hanno inteso sottolinearlo ancora di più attribuendo alla Polizia di Stato il primo posto tra le istituzioni alle quali conferiscono il loro gradimento.

Un fatto importante per il sacrificio che quotidianamente le donne e gli uomini della Polizia di Stato fanno in ogni angolo del Paese a difesa della sicurezza ma anche della civile convivenza e al servizio dei cittadini.

Lo afferma Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP nel commentare i risultati del sondaggio pubblicato da Eurispes.

Questo riconoscimento, in un momento di estrema delicatezza per l'attività quotidiana che i Poliziotti italiani svolgono a garanzia della sicurezza e della democrazia, è un fatto importante che sprona ancor di più i poliziotti a lavorare meglio. Ma diviene ancora più qualificante perché è il modo migliore per onorare la memoria di quanti, senza esitazione si sono sacrificati e sono caduti nel pieno adempimento del loro dovere. Essere al servizio degli altri è la missione che tutti i poliziotti hanno scelto prestando giuramento di fedeltà e lealtà alle nostre Istituzioni. Vedersi riconoscere quell'essere al servizio degli altri è la miglior motivazione che ogni poliziotto possa aspettarsi per essere incoraggiato sempre di più a prestare il proprio servizio.

Per questo, a nome di tutti, conclude Romano, ringraziamo gli italiani per la loro fiducia e ci stringiamo intorno ai familiari dei nostri caduti ai quali questo riconoscimento servirà a lenire la perdita dei propri cari ma anche a non sentirsi mai soli.

Roma 31 gennaio 2019

Computo ai fini del raggiungimento del limite massimo annuale di congedo straordinario

Un nostro affezionato lettore chiede chiarimenti in relazione al congedo straordinario con particolare riferimento alle fattispecie che non concorrono al raggiungimento del limite massimo annuale previsto.

L'articolo 37 comma 3 del DPR 10 gennaio 1957 nr. 3, così come modificato dall'articolo 3 comma 37 della legge 23 dicembre 1994 nr. 724, dispone che in ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente, nel corso dell'anno, la durata di quarantacinque giorni.

Sono esclusi dal computo del periodo massimo di congedo straordinario i permessi per cura parentale ex articolo 33 legge 104/1992 (i genitori di un bambino maggiore di tre anni, ovvero coloro che assistono un parente, entro il terzo grado, portatore di handicap grave, hanno diritto a 3 giorni al mese di permesso, fruibili anche continuativamente), i congedi speciali per trasferimento e riposi per donazione di sangue.

In virtù dell'articolo 17 del DPR 16 aprile 2009 , nr. 51, sono, altresì, esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e altre a esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. Detti giorni di assenza sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Sono esclusi dal computo del congedo straordinario spettante anche i giorni successivi alla terapia effettuata in Day hospital e necessari per smaltire gli effetti collaterali della terapia stessa. Come precisato dall'INAIL le gravi patologie, e le relative terapie invalidanti, per le quali è prevista la retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, non sono espressamente specificate dalla legislazione e dalle norme contrattuali.

Com'è ben evidente, la gravità della patologia non può essere rimessa alla valutazione discrezionale del Datore di Lavoro, ma deve essere accertata e certificata da un medico preposto o dalla apposita Commissione medica della competente Azienda ASL.

Le norme che riguardano le malattie croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria (ad es. il Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e i D.M. 28 maggio 1999, n. 329 e D.M. 18 maggio 2001, n. 279), non sono applicabili alla valutazione delle patologie gravi e delle relative terapie invalidanti per le quali è prevista la retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, per cui devono essere valutate di volta in volta, caso per caso, dal medico della Azienda U.S.L.

Per lo stesso motivo, non è sufficiente essere in possesso della certificazione di handicap anche grave e di invalidità civile anche al 100% con indennità di accompagnamento.

Trattamento di missione in ordine alla citazione del personale della Polizia di Stato in procedimenti civili, penali o amministrativi, anche su richiesta delle parti private

A seguito della nostra richiesta di chiarimenti del 16 novembre 2018 che trovate integralmente pubblicata sul notiziario Flash nr. 48 dello scorso anno, l'Ufficio Relazioni Sindacali, con nota nr. 555/RS/01/20/14/3168 datata 29 gennaio 2019, ha riferito quanto segue:

“Con riferimento alla nota in epigrafe questo Ufficio, come anticipato per le vie brevi, ha nuovamente interessato la Direzione Centrale per le Risorse Umane per avere elementi aggiornati.

Con precorsa corrispondenza la suddetta Direzione aveva rappresentato che in attesa del perfezionamento di procedure uniformi per il Comparto Sicurezza e dei necessari chiarimenti circa l'individuazione delle rispettive aree di competenza ministeriale, si stava curando la predisposizione di una circolare esplicativa sulla questione, volta a fornire istruzioni sugli aspetti più significativi afferenti alle modalità di conespansione dell'anticipo e di liquidazione della trasferta.

Si fa riserva di fornire notizie al riguardo.”

Anche nel caso di affitti brevi occorre la comunicazione alla Questura

La Legge 132/2018, di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, prevede per i locatari che affittano i propri immobili o parti di essi ad uso abitativo, con contratti di durata inferiore a trenta giorni, l'obbligo di trasmettere alla Questura tutte le informazioni sulle persone alloggiate.

Il decreto Sicurezza, ha introdotto una norma di interpretazione autentica all'articolo 109 del TULPS, estendendo l'applicazione di questa procedura anche a coloro che stipulano contratti di affitto di immobili ad uso abitativo con una durata inferiore ai 30 giorni.

Prima dell'entrata in vigore della legge in discorso, vi erano una serie di norme locali e circolari che di fatto escludevano da questo obbligo i locatori privati; ora invece questi sono obbligati a comunicare i dati entro le

24 ore successive all'arrivo oppure immediatamente se si tratta di soggiorni inferiori alle 24 ore. Proprietari o gestori di case vacanze e affittacamere devono seguire la stessa procedura prevista per i gestori di alberghi e strutture ricettive.

Allo stesso modo, anche chi affitta una stanza presso la propria abitazione (anche per una sola notte), è obbligato a comunicare online i dati dell'inquilino.

La nuova legge è già in vigore dal 4 dicembre 2018. Quindi, tutti i locatari che hanno stipulato un contratto di affitto della durata minore di 30 giorni, sono obbligati a richiedere alla Questura competente, l'abilitazione al portale Web dedicato.

Sarà possibile trasmettere le informazioni sulle persone alloggiate, entro 24 ore ed esclusivamente attraverso il portale web "Alloggiati web". Per accedere al portale è necessario richiedere le credenziali di accesso alla Questura oppure attraverso la pagina web dedicata. Le credenziali di accesso dovranno essere ritirate di persona presso la Questura di competenza.

Successivamente al ritiro del nome utente e password si potrà accedere al servizio; per farlo bisognerà scaricare ed installare sul proprio PC il certificato digitale disponibili sul portale web. I dati da trasmettere alla Questura sono i seguenti: Carta d'identità o altro documento d'identificazione;

Per i cittadini extracomunitari è sufficiente il passaporto in corso di validità o altro documento equivalente munito di fotografia. Tutte le informazioni dovranno essere trasmesse sul portale entro le 24 ore successive all'arrivo, o immediatamente per soggiorni inferiori alle 24 ore.

Ricordiamo che il contratto di affitto va registrato presso l'Agenzia delle Entrate solo se superiore ai 30 giorni. Contratti con valenza minore di 30 giorni non dovranno essere registrati.

I locatari che non rispetteranno la nuova legge sugli Affitti Brevi rischiano l'arresto fino a tre mesi o una multa fino a 206 euro.

Servizio assistenza fiscale Siulp – OK CAF

OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Servizio assistenza fiscale

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Servizio assistenza previdenziale

Un aiuto concreto per i colleghi, assistenza alla domanda di pensione (anzianità - vecchiaia – privilegiata – inabilità).

Per tutte le informazioni scrivere a: assistenzafiscale@siulp.it



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito www.siulp.it



tratto da: [Siulp Collegamento Flash numero 5/2019 del 2 Febbraio 2019](#)

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati